



Comune di Valvasone Arzene

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

(Legge 160/2019, art. 1, commi 837-845)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30 aprile 2021

Articoli

Articolo 1 - Oggetto.....	3
Articolo 2 - Disposizioni generali.....	3
Articolo 3 – Presupposto del canone	3
Articolo 4 - Soggetto tenuto al pagamento del canone	4
Articolo 5 - Funzionario responsabile.....	4
Articolo 6 - Rilascio dell'autorizzazione.....	4
Articolo 7 - Criteri per la determinazione della tariffa	4
Articolo 8 - Determinazione delle tariffe	4
Articolo 9 - Determinazione del canone	5
Art. 10 - Occupazioni abusive.....	5
Articolo 11 - Modalità e termini per il pagamento del canone	6
Articolo 12 - Accertamenti - Recupero canone	7
Articolo 13 - Sanzioni e indennità	7
Articolo 14 - Sanzioni accessorie.....	8
Articolo 15 - Decadenza del posteggio	8
Articolo 16 - Autotutela	8
Articolo 17 - Riscossione coattiva	9
Articolo 18 - Rimborsi	9
Articolo 19 - Ravvedimento Operoso	9
Art.20 - Contenzioso	10
Art. 21 - Trattamento dei dati personali.....	10
Articolo 22 - Regime transitorio.....	10
Articolo 23 - Disposizioni finali	10

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Valvasone Arzene.

2. Ai sensi del comma 838 della L. 160/2019 *“Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”*

3. Ai fini del presente regolamento si intendono richiamate integralmente le disposizioni della Legge Regionale n. 29/2005, del D. Lgs. n. 114/98 e del Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di c.c. nr. 58 del 27 novembre 2017.

Articolo 2 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3 – Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Valvasone Arzene destinati all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica e ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone di concessione per l'esercizio del commercio nei mercati, istituiti sulle aree pubbliche, composte da più posteggi, attrezzate o meno e destinate all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.

3. Lo svolgimento delle attività di commercio su area pubblica sia itinerante che in occasione delle feste, sagre e/o manifestazioni di qualunque natura non è soggetto alle presenti disposizioni, bensì a quelle del “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”.

Articolo 4 - Soggetto tenuto al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo trasferisca in gestione l'azienda o il ramo d'azienda; in tal ultimo caso il cedente è obbligato in solido.
3. Qualora il titolare del posteggio rinunci allo stesso sarà concesso il rimborso della quota parte del canone in relazione al periodo di mancato utilizzo.

Articolo 5 - Funzionario responsabile

1. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione a terzi, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario. In ogni caso il rilascio dei titoli autorizzativi e le relative attività amministrative rimangono esclusiva prerogativa e competenza comunale.
3. Il comune, in caso di affidamento della concessione per l'applicazione, la riscossione e l'accertamento a terzi, attribuisce le funzioni di agente accertatore ai dipendenti del concessionario, in ottemperanza al comma 179, art. 1, della Legge 296 del 27 dicembre 2006.

Articolo 6 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati si rinvia al Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di C.C. nr. 58 del 27 novembre 2017.

Articolo 7 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - b) durata dell'occupazione.

Articolo 8 - Determinazione delle tariffe

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera di riferimento sono quelle indicate ai commi 841 e 842 della Legge 160/2019, in base alle quali è determinato il canone da

corrispondere e costituiscono le tariffe ordinarie. La tariffa è determinata su base annuale o giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.

2. Le tariffe e i coefficienti sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 9 - Determinazione del canone

1. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata, per la durata del periodo di occupazione ed in base alla misura di tariffa vigente in relazione alla durata dell'occupazione.

2. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

3. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone calcolato in dodicesimi, considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

4. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.

5. Per le occupazioni di durata complessiva superiore alle 9 ore si applica la tariffa giornaliera intera.

6. Per le occupazioni effettuate dagli operatori del mercato non titolari di posteggio (precari) viene determinata una tariffa forfettaria fissa giornaliera determinata dalla Giunta Comunale.

7. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 35 per cento sul canone complessivamente determinato.

8. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

9. Le superfici da assoggettare a canone comprendono i depositi, le attrezzature ed i veicoli che occupano spazi ed aree pubbliche. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il relativo canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area già assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.

Art. 10 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Dette occupazioni sono equiparate a quelle concesse ai soli fini del pagamento del canone. Gli organi di polizia provvedono ad accertare tramite apposito verbale la sopracitata violazione.

2. Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni:

- a) difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima;

3. In caso di occupazione abusiva, ai sensi del presente Regolamento, si applicano le sanzioni di cui all'art. 13.

4. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone, e salvo il diritto di regresso.

5. In ogni caso l'esercizio di commercio su aree pubbliche in assenza dei titoli previsti dalla LR n.29/2005 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dall'art.81 della medesima norma.

Articolo 11 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.

3. Per le occupazioni permanenti, ovvero quelle relative alle concessioni pluriennali relative a posteggi del mercato, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 1.000,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31 maggio – 31 luglio – 31 ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

5. Nei casi di cessione del posteggio in affitto o in proprietà la variazione della titolarità della concessione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi calcolati al tasso di interesse legale e le sanzioni di cui all'art. 13 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

9. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti, comprese quelle relative alle concessioni pluriennali relative a posteggi del mercato, possono essere differiti o sospesi per i soggetti interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 12 - Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui con apposito provvedimento siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze fissate con il presente regolamento e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'articolo 1, comma 792 della Legge 160/2019, con applicazione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie e degli interessi legali.

3. Copia dei verbali e/o rapporti redatti dall'organo accertatore sono trasmessi all'ufficio competente delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza, o al Concessionario.

Articolo 13 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

b) La sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con l'ammontare di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689, ed il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta, prevista dall'art 16 della medesima legge. Restano ferme le sanzioni stabilite sia dal Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché quelle previste dalla L.R. 5 dicembre 2005, n 29, "Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande".

3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera H del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura del 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997.

4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

Articolo 14 - Sanzioni accessorie

1. L'esercizio di commercio su aree pubbliche in assenza dei titoli previsti dalla LR n. 29/2005 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dall'art. 81 della medesima norma.

Articolo 15 - Decadenza del posteggio

1. L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento può essere causa di decadenza della concessione del posteggio.

2. Nei confronti del concessionario che presenti le morosità di cui al comma 1, il Responsabile dell'Entrata dopo aver esperito inutilmente il procedimento di diffida ad adempiere, invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata in cui indicherà i fatti a carico del concessionario per l'avvio del procedimento di decadenza della concessione relativa al posteggio. È concesso un termine non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni per provvedere al pagamento del canone, decorso il quale verrà dichiarata la decadenza della concessione del posteggio. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta, salvo che nel frattempo non sani la posizione procedendo al versamento dell'importo dovuto.

3. La decadenza di cui al comma 2, e quella dichiarata nei casi previsti dalla L.R. 29/2005, non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal versamento di quanto dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

Articolo 16 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne

l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 17 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
3. Non si procederà al recupero coattivo di somme pari od inferiori a € 15,00 per ciascuna annualità.
4. Il debito residuo rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti di accertamento che superino cumulativamente l'importo di cui al comma 3.

Articolo 18 - Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
3. Non si procede al rimborso di somme pari od inferiori a € 20,00.

Articolo 19 - Ravvedimento Operoso

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997:
 - a) In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
 - b) In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
 - c) In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale

- d) In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- e) In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.

2. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Art.20 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati "RGPD") e ss.mm.ii e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Articolo 22 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Nelle concessioni già rilasciate ogni riferimento alla Tosap si intende al Canone Unico Patrimoniale senza procedere a revisione/integrazione/modifica del titolo.

3. Con la comunicazione della quantificazione del canone dovuto, i titolari del posteggio verranno informati delle nuove condizioni/prescrizioni di cui al presente regolamento, modificative della concessione originaria rilasciata.

4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione.

Articolo 23 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.